



Comune di Chieti
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Prot. n. 66983

Chieti, 15 ottobre 2020

ORDINANZA N. 2

Oggetto: accensione impianti di riscaldamento.

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 e s.m.i. "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, L. 09.01.1991, n. 10 e s.m.i.", con il quale sono stati stabiliti, all'art. 9, i periodi e la durata giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento;

Riscontrato che la città di Chieti è inserita nella Zona "D", per cui l'attivazione degli impianti di riscaldamento deve essere limitata al periodo 1° novembre - 15 aprile;

Considerato:

- che le avverse condizioni meteorologiche hanno determinato un abbassamento delle temperature e che, stando alle previsioni, tale situazione si protrarrà anche per i prossimi giorni;
- che sono pervenute numerose richieste per avvalersi delle deroghe di cui all'art. 9, punto 2, del D.P.R. n. 412 del 26.08.1993, così da consentire l'anticipo dell'accensione degli impianti di riscaldamento degli immobili ricadenti sul territorio comunale per giorni 10 (dieci) a decorrere dalla data odierna e fino al 24 ottobre 2020, per un massimo di sei ore giornaliere;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.L. n. 92 del 23.05.2008, art. 6, convertito in L. 24.07.2008, n. 125;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, di consentire l'accensione degli impianti di riscaldamento, anticipando l'utilizzo degli stessi, a partire da oggi e per 10 (dieci) giorni, fino a tutto il 24 ottobre 2020, per una durata massima di sei ore giornaliere.

DISPONE

la trasmissione integrale della presente Ordinanza:

- all'Albo Pretorio *online* per 15 giorni di pubblicazione;
- al V Settore LL.PP. per quanto di competenza;
- agli organi di informazione.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica (d.p.r. 24 Novembre 1971 n. 1199).

Il Sindaco
Dott. Pietro Diego Ferrara